**La gestione degli acquisti delle scuole**

Le novità dell’ultimo anno, le prospettive per il futuro

*I cambiamenti legislativi introdotti per arginare la crisi finanziaria e rilanciare lo sviluppo economico del Paese hanno comportato conseguenze importanti anche sul piano della gestione amministrativo-contabile delle scuole, come il ricorso alla CONSIP, al MEPA e al MEPI. Tale contesto richiede ai dirigenti scolastici una dettagliata conoscenza delle norme di riferimento e l’adozione di decisioni in grado di coniugare efficacia, efficienza e soprattutto economicità nella gestione degli acquisti. L’articolo intende offrire un quadro sistematico delle innovazioni normative intervenute e in atto, unitamente a soluzioni operative, strumenti di lavoro e buone pratiche nelle singole scuole e nelle reti tra scuole.*

La crisi economico-finanziaria che da alcuni anni colpisce buona parte delle economie mondiali ha determinato nelle pubbliche amministrazioni italiane, tra gli altri, il problema di riuscire a garantire l’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini ed al sistema Paese in un contesto di progressiva riduzione delle risorse disponibili, sia economiche che umane, a fronte - peraltro - di una diffusa richiesta di maggiore ampiezza, qualità, efficienza ed efficacia dei servizi medesimi.

Ciò ha portato all’attenzione del decisore politico negli ultimi anni - indipendentemente o quasi dalle linee di pensiero e di azione programmatiche dichiarate da questa o quella forza politica trovatasi al governo del Paese - all’adozione di quei meccanismi finalizzati alla razionalizzazione, all’ottimizzazione ed alla riduzione della spesa pubblica che nel mondo anglosassone sono sinteticamente definiti come *spending review*.

Questi termini, traducibili in italiano come “revisione della spesa”, hanno tenuto banco per lungo tempo sui giornali e gli altri *media*, soprattutto nel corso del 2012. Non sottendono una novità concettuale assoluta, bensì il ricorso ad uno strumentario di politica economica ciclicamente adottato in tempi di crisi attraverso il varo di appositi provvedimenti legislativi. Tra questi, basti ricordare, per quanto riguarda il passato, la Legge n. 421/1992 (*“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*) approvata a seguito della crisi dei primi anni ’90 con le finalità dichiarate - ma solo in parte raggiunte - di aumentare l’efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, il contenimento ed il controllo della spesa, la riorganizzazione del pubblico impiego attraverso la “privatizzazione” del rapporto di lavoro.

Derivano dal clima di quegli anni anche le prime misure per la razionalizzazione degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di enti (come CONSIP S.p.A.) che - in pratica - si sostituiscono alle pubbliche amministrazioni nel rapporto diretto con il mercato dei beni e dei servizi stipulando con gli operatori economici apposite “convenzioni-quadro” cui le singole p.a. possono ricorrere ottenendo - almeno teoricamente - economie di scala nonché la riduzione di possibili sprechi di denaro pubblico, diversamente da quanto potrebbe accadere se le p.a. stesse dovessero effettuare acquisti diretti sul mercato.

Gli impianti normativi di cui ci occupiamo, da un punto di vista specificamente rivolto agli **obblighi** ed alle **facoltà** che le istituzioni scolastiche hanno nell’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al loro funzionamento, sono quelli contenuti in due importanti provvedimenti approvati nella seconda metà del 2012:

1. **la legge di *spending review*** (Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95 *«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»*, convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), entrata in vigore il 15 agosto 2013;
2. **la c.d. *legge di stabilità*** per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»*), ovvero la “finanziaria 2013”, entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

I provvedimenti citati incidono su un quadro normativo già in essere prima dell’entrata in vigore della *spending review*, ossia **prima del 15 agosto 2012**.

Prima di allora, infatti, **le scuole** **erano espressamente esentate** dal ricorrere

* alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A.;
* al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (**MEPA**) per gli acquisti di valore al di sotto della soglia comunitaria. Si vedano alla nota **[1]** le principali caratteristiche del MEPA e le considerazioni sulla soglia comunitaria.

Le fonti normative da cui derivava tale esenzione:

* Legge n. 296/2006 ([art. 1, commi 449 e 450](LEGGE_27_dicembre_2006_art1_c449_450.mht)), la finanziaria del governo Prodi per il 2007 **[2];**
* Legge n. 191/2009 ([art. 2, comma 225](Legge_n_191_2009_art2_c255.mht)) **[3]**.

sono consultabili in appendice.

**Dopo il 15 agosto 2012**, è intervenuta la *spending review* a stabilire che (art. 1, comma 1) *“****i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.*** *Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.”*

Gli strumenti di acquisto a cui fa riferimento la nuova norma sono le convenzioni (o gli accordi-quadro) stipulate da CONSIP S.p.A. ed il MEPA (vedi sopra).

Tuttavia **la stessa legge confermava il mantenimento delle esenzioni per le scuole** in vigore prima del 15 agosto, in quanto all’art. 1, comma 7 (si veda il testo alla nota **[4]**), affermava che **rimaneva fermo *“quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.** Ricordiamo che il comma 449 prevedeva l’esclusione delle scuole dall’obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP, mentre il 450 le escludeva dall’obbligo di utilizzare il MEPA sotto la soglia comunitaria.

Lo stesso comma 7, tuttavia, disponeva che l’esenzione non valeva per l’acquisto di beni e servizi afferenti alle seguenti categorie merceologiche:

* energia elettrica, gas, carburanti;
* combustibili per riscaldamento;
* telefonia fissa e telefonia mobile.

Si noti che almeno la terza categoria può interessare tutte le istituzioni scolastiche, le prime due soltanto alcune (p.es. gli istituti per l’agricoltura).

**Ma anche per queste specifiche categorie, si poteva procedere ad acquisto sul mercato “libero”** [**in presenza di prezzi più bassi**](DL_95_e_Legge_135_2012_spending_review_ante_stabilità_2013.mht) **di quelli ottenibili utilizzando gli strumenti CONSIP**.

**Dal 1 gennaio 2013**, cioè dalla data di entrata in vigore della *legge di stabilità* per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda la nota **[5]**), **la situazione si modifica** come segue:

* cade l’esenzione per le scuole prevista dal comma 450, art. 1, della legge n. 296/2006 (si veda il comma 150, nota **[5]**). **Le scuole sono ora obbligate** ad approvvigionarsi di beni e servizi mediante l’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;
* ferma restando la norma più generale introdotta dalla *spending review* circa la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi mediante CONSIP, **questa disposizione non si applica** *“quando il contratto sia stato stipulato* ***ad un prezzo più basso*** *di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.”* (si veda il comma 154, nota **[5]**), senza distinzione alcuna fra questa o quella categoria merceologica;
* **per quanto riguarda il MEPA**, la legge di stabilità **non introduce** - come erroneamente riportato da alcuni - **alcun obbligo specifico per le scuole**. **Viene mantenuta infatti, per loro, l’esclusione prevista dal comma 450**, art. 1, della legge n. 296/2006. Tuttavia tale disposizione viene modificata in un’altra sua parte (si veda il comma 149, nota **[5]**), laddove si dice che
  + *“un successivo Decreto Ministeriale* [ad oggi non ancora emanato - N.d.R.] *definirà le linee guida per l’utilizzazione del MEPA e per la razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni”;*
  + *“a decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.*

In conclusione, riportiamo una **sintesi** della situazione circa gli obblighi e le facoltà per le scuole in materia di procedure per gli acquisti e **qualche suggerimento**:

1. **per quanto riguarda CONSIP,** **l’obbligo di avvalersene cade** se l’approvvigionamento sul libero mercato è possibile a **prezzi più bassi** di quelli previsti dalle convenzioni e accordi-quadro di CONSIP. Aggiungiamo che **non vi può essere obbligo**:
   * quando i beni o i servizi da acquisire non siano presenti fra le convenzioni stesse. **In tal caso è bene inserire nel contratto che sarà stipulato all’esito della procedura di aggiudicazione della fornitura una clausola risolutiva** dello stesso nel caso sopravvenga l’eventuale disponibilità della convenzione riguardante i beni o i servizi da acquisire;
   * nei casi in cui le quantità dei beni richiesti siano inferiori ai quantitativi minimi di acquisto eventualmente stabiliti dalle specifiche convenzioni o accordi quadro di CONSIP;
   * quando *“in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP”* [si veda la **nota del MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013**]. La circostanza potrebbe verificarsi, **ad esempio**, in occasione della realizzazione di progetti che prevedano l’installazione *ex novo* di interi laboratori o aule speciali la cui funzionalità - ai fini del progetto - non risulta dalla mera giustapposizione delle singole apparecchiature componenti bensì dalla loro integrazione (per esempio attraverso opportuni strumenti hardware-software) e che necessiti, per poter produrre gli effetti voluti, di appositi strumenti di formazione del personale da acquisire in modo integrato alla fornitura stessa;
2. **per quanto riguarda il MEPA, non vi è obbligo di utilizzarlo**. Tuttavia rimaniamo in attesa delle linee guida ministeriali previste dalla legge (vedi sopra), che sicuramente orienteranno (ed incentiveranno) le scuole ad avvalersi di strumenti di *eProcurement* come quello - che sta per aprirsi - del **MEPI** (**Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione**). Il MEPI è una finestra del MEPA in cui le imprese fornitrici presenteranno beni e servizi aggregati con specifico riferimento alle soluzioni integrate per la scuola digitale di cui al relativo Piano Nazionale (PNSD). Sul MEPI potranno essere reperite, valutate e acquisite da parte delle scuole soluzioni innovative per la realizzazione di ambienti didattici integrati offerte da fornitori abilitati ad operare sul mercato stesso. Al momento in cui scriviamo siamo ancora nella fase di accreditamento dei fornitori, lanciata attraverso un apposito bando pubblicato sul portale degli acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni, **www.acquistinretepa.it**. Questo è l’indirizzo sul quale le amministrazioni, scuole incluse, devono accreditarsi per poter usufruire - fra gli altri strumenti di acquisto, come convenzioni e accordi quadro - anche del MEPI, al momento in cui sarà disponibile. Consigliamo prendere dimestichezza con il portale e di effettuare al più presto l’accreditamento, unitamente al conseguimento della firma digitale per dirigenti e DSGA, necessaria per poter effettivamente procedere agli acquisti in ambito di *eProcurement*.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Note ed appendice normativa**

**[1]** **Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)** è uno strumento di *eProcurement* pubblico, gestito da **CONSIP S.p.A.** per conto del **Ministero Economia e Finanze**. Si tratta di un mercato interamente virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi. L'utilizzo della firma digitale infatti permette a PA e fornitori di conferire valore legale ai documenti pubblicati e consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto.

Il MEPA

* è utilizzato per acquisti di beni e servizi **al di sotto della** [**soglia comunitaria**](03_Schede_su_soglie%20comunitarie.ppt)**;**
* su di esso sono presenti anche piccoli fornitori, più vicini geograficamente alle PA locali.

**Una procedura di appalto pubblico è considerata di interesse comunitario se il suo importo è superiore a determinate soglie predefinite. In tal caso vanno applicate le direttive europee sugli appalti pubblici contenute nel Titolo I del D.Lgs. n. 163/2006, che prevedono procedure molto complesse tra cui gli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Al di sotto della soglia, invece, possono essere utilizzate le c.d. procedure ristrette oppure gli affidamenti “in economia”, ossia il cottimo fiduciario o l’affidamento diretto (Titolo II, artt. 121-125 del D.Lgs. n. 163/2006).**

**Le soglie comunitarie** variano ogni 2 anni per effetto di un regolamento comunitario che ne stabilisce i relativi importi.

Le soglie in vigore a partire dal 1 gennaio 2012 (e fino al 31.12.2013) sono state individuate dal Regolamento UE n. 1521/2011:

* **€ 130.000** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da **autorità governative centrali** (ministeri, enti pubblici nazionali);
* **€ 200.000** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da **amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali**;
* **€ 5.000.000** per gli appalti pubblici di lavori e concessioni.

Le PA possono – utilizzando il MEPA - ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema. I prodotti ed i servizi sono presentati in cataloghi strutturati e descritti nel rispetto di formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da Consip per ciascun bando merceologico. Gli acquisti possono essere effettuati secondo 2 modalità: **l'Ordine diretto (ODA)**, cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori, o la **Richiesta di offerta (RdO)** grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze.

**Qualche … curiosità a proposito di autonomia delle scuole**

Le scuole, in quanto espressione di autonomia funzionale nel quadro del federalismo sancito dal Titolo V - parte seconda - della Costituzione, che separa nettamente le competenze e le funzioni dei due livelli, centrale e locale, dovrebbero essere considerate come “**amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali” e quindi utilizzare come soglia comunitaria il valore di € 200.000.**

**Tuttavia il MIUR*, “****attese le incertezze in merito alla qualificabilità delle Istituzioni Scolastiche come amministrazioni autonome e non come strutture periferiche del MIUR* **[!!!!! - N.d.R.]***, ritiene opportuno individuare, in via prudenziale, quale soglia comunitaria rilevante per le spese in economia delle Istituzioni Scolastiche, la soglia di minore entità, pari a € 130.000”.* [dalla nota MIUR Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012, Ufficio dell’Autorità di Gestione per i Fondi Strutturali europei e nazionali].

L’**ISTAT** pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) **l’elenco delle amministrazioni pubbliche**. Nell’ultimo elenco pubblicato (G.U. Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012) si dice che *“a fini statistici,* ***le istituzioni scolastiche*** *e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica* ***sono considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca****”*.

Il **Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),** approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (scaricabile dal sito governativo **http://www.digitpa.gov.it**), all’art. 1 (Definizioni), comma 1, lett. z), recita: *“Ai fini del presente codice* ***si intende per pubbliche amministrazioni centrali****: le amministrazioni dello Stato,* ***ivi compresi gli istituti e scuole*** *di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,…”*

Infine, il **D.Lgs. n. 165/2001** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all’art. 1 (finalità ed ambito di applicazione), comma 2, dispone che: *“****per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole*** *di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.”*

**A quando un’organica definizione giuridica delle autonomie scolastiche?**

**[2]** **LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007*).

**Art. 1** ………….

**449**. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, **ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie**, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **possono** ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti**. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

**450**. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, **ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie**, per gli acquisti di beni e servizi **al di sotto della soglia di rilievo comunitario**, sono tenute a fare **ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

**[3]** **Legge n. 191/2009**

**Art. 2**

**255**. La società Consip Spa conclude **accordi quadro** … cui le amministrazioni pubbliche ….., **possono** fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi**. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto ….. dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.** *[ossia, l’esenzione delle scuole dall’obbligo - N.d.R.]*

**[4] DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135** *(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)* [c.d. spending review]

Art.1

…………….

**7.** **Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,** e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, **relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia**

**elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.** e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. **E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.**

**[5] Legge 24 dicembre 2012, n. 228)**

**Art. 1**

…………………

**149**. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facolta'»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le universita' statali, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

**150**. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

…………………

**154**. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».